



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori VITALI, CECCANTI, ADAMO,
INCOSTANTE, PROCACCI, AMATI, BARBOLINI,
CARLONI, DI GIOVAN PAOLO, Maria Pia GARAVAGLIA,
MOLINARI, RANDAZZO e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2008

Modifica all’articolo 73 della Costituzione per l’introduzione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi a difesa dei diritti dei cittadini

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni, man mano che i Governi hanno rivendicato il diritto ad applicare il programma che non è più solo ormai espressione del rapporto fiduciario con una precisa maggioranza parlamentare, ma anche di un raccordo con le scelte del corpo elettorale, è cresciuta la preoccupazione che tale diritto sia comunque prontamente limitato dal rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione.

In assenza di altri strumenti azionabili, e nella consapevolezza che l'esame della Corte costituzionale deve attendere vari mesi o anni, in seguito ad una questione incidentale sollevata in un processo e riconosciuta rilevante nonché non manifestamente infondata da parte del giudice, ciò ha portato a drammatizzare il potere di rinvio presidenziale delle leggi, che pur dovrebbe avere un signi-

ficato diverso, di primissimo esame del testo dal punto di vista del merito costituzionale.

Pertanto si ritiene opportuno prevedere, come elemento costitutivo di un moderno statuto dell'opposizione, che, analogamente all'esperienza francese (dove peraltro si è partiti dal controllo preventivo a cui si è aggiunto, solo con la recente riforma costituzionale del 23 luglio 2008, quello successivo) un quarto dei deputati o dei senatori possa azionare un controllo preventivo. Di norma, ovviamente, tale ricorso sarà proposto da parlamentari membri dell'opposizione, ma esso non preclude anche iniziative in parte o in tutto provenienti da esponenti della maggioranza, specie nel caso di leggi approvate con maggioranze trasversali diverse da quella di Governo, che possono comunque nuocere almeno potenzialmente ai diritti dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nei quindici giorni successivi all'approvazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale nelle forme stabilite con legge della Repubblica».

